

**FONDO PENSIONE NAZIONALE DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE PER I
LAVORATORI ADDETTI AI SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO E PER I LAVORATORI
DEI SETTORI AFFINI – PRIAMO**

**Strategia di Investimento e Accordi con i Gestori di Attivi
(rev.01)**

Approvata con Delibera del Consiglio di Amministrazione del 10/02/2022, con effetto dal 01/03/2022

Revisione	Delibera C.d.A.	Efficacia
01	10/02/2022	01/03/2022 - 28/02/2023

Introduzione e contesto normativo

E' costituito il "Fondo Pensione nazionale di previdenza complementare per i lavoratori addetti ai servizi di trasporto pubblico e per i lavoratori dei settori affini", in forma abbreviata "Fondo pensione PRIAMO" (di seguito "Fondo") in attuazione:

- dell'accordo istitutivo sottoscritto in data 23 aprile 1998 tra ASSTRA (già FEDERTRASPORTI, FENIT) ed ANAV (già ANAC) e FILT-CGIL, FIT-CISL e UILTRASPORTI e successive modifiche e/o integrazioni (di seguito "Fonti istitutive"). Il Fondo è altresì designato quale Fondo negoziale di riferimento per i lavoratori cui si applicano:
 - il contratto collettivo nazionale di lavoro del trasporto pubblico locale (TPL-mobilità), già CCNL degli autoferrotranvieri - internavigatori, (TPL - mobilità), sottoscritto dalle Organizzazioni sindacali e datoriali che hanno stipulato la fonte istitutiva;
 - il CCNL collettivo sottoscritto stipulato dalle OO.SS e datoriali che hanno stipulato la Fonte Istitutiva per i lavoratori addetti agli impianti del Trasporto a Fune;
 - il CCNL sottoscritto dalle OO.SS e datoriali che hanno stipulato la Fonte Istitutiva per i lavoratori addetti all'attività di Noleggio autobus con conducente;
 - i Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro del personale marittimo;
 - i Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro del personale amministrativo delle società aderenti a CONFITARMA, ASSORIMORCHIATORI, FEDERIMORCHIATORI e FEDARLINEA con apposito accordo sottoscritto in data 30 Maggio 2007, nel rispetto delle norme statutarie del Fondo;
 - il CCNL dei settori della logistica, trasporto merci (CCNL 29.01.2005); agenzia marittime e raccomandatarie e mediatori marittimi (CCNL 22.04.2004); autoscuole e studi di consulenza automobilistica (CCNL 01.02.2001); porti (CCNL 26.07.2005); guardie ai fuochi (accordo OO. SS lavoratori – ANGAF del 11.06.2007); lavoratori del FASC; specifici accordi di adesione relativi agli addetti con contratti collettivi affini intesi quelli operanti nel settore funerario.

Il Fondo ha lo scopo di consentire agli aderenti di disporre, all'atto del pensionamento, di prestazioni pensionistiche complementari del sistema obbligatorio. A tal fine, provvede alla raccolta dei contributi, alla gestione delle risorse nell'esclusivo interesse degli aderenti, e all'erogazione delle prestazioni secondo quanto disposto dalla normativa in materia di previdenza complementare. Il Fondo non ha scopo di lucro.

Il presente documento è stato redatto in conformità alle disposizioni del d.lgs. 49/2019 di recepimento della Direttiva 2017/828 anche detta Shareholder Rights Directive II (o SRD II), del Regolamento Covip in materia di trasparenza della politica di impegno e degli elementi della strategia di investimento azionario dei fondi pensione, del Regolamento UE 2088/2019 relativo all'informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari e del d.lgs. 252/2005 così come modificato a seguito del recepimento della Direttiva UE 2016/2341 (IORP 2).

PRIAMO adotta e comunica al pubblico la propria Strategia di Investimento e gli Accordi con i Gestori di Attivi, secondo quanto previsto dall' articolo 124-sexies del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (di seguito anche il "TUF").

Strategia di Investimento

La Strategia di Investimento (*art. 124-sexies, comma 1 del TUF*) del Fondo PRIAMO è descritta all'interno del Documento sulla Politica di Investimento pubblicata sul sito web del Fondo e redatta in conformità alla deliberazione Covip del 16 Marzo 2012.

Accordi con i Gestori di Attivi

L'allineamento della strategia e delle decisioni di investimento alla durata e agli obiettivi di rischio e rendimento dei differenti orizzonti temporali dei Comparti è realizzato nelle linee guida delle convenzioni di gestione, che declinano concretamente la Politica di Investimento del Fondo.

Il Fondo inserisce, nell'ambito dei vincoli contrattuali previsti per i mandati di gestione, parametri di rischio e rendimento assoluti e relativi vs. benchmark (ad esempio volatilità, VaR, TEV) in relazione ai quali i gestori sono valutati. Il gestore si obbliga a gestire il patrimonio affidatogli nel rispetto della normativa primaria e secondaria e delle linee di indirizzo contenute nella convenzione stipulata con il Fondo. In conformità alle disposizioni in materia di gestione dei portafogli, gli accordi di gestione consentono al Gestore di scegliere gli investimenti da effettuare e prevedono predefiniti gradi di libertà assegnati in funzione della strategia passiva o attiva, al fine di raggiungere gli obiettivi e di allineare la strategia e le decisioni di investimento al profilo e alla durata delle passività definiti in sede di Asset Allocation Strategica per ciascun Comparto. (*art. 124-sexies, comma 2, lettere a) e b)*).

Nelle recenti selezioni dei gestori effettuate e per quelle future, il Fondo ripone particolare attenzione ai criteri ESG tra i parametri valutativi adottati, valorizzando i candidati capaci di integrare i criteri ESG all'interno della propria politica di investimento e di monitorare i rischi ambientali, sociali e di governance. Il Fondo, inoltre, monitora periodicamente il rating ESG del portafoglio di ogni gestore, compresa la presenza di eventuali titoli appartenenti ai c.d. settori controversi in ottica ESG (*art. 124-sexies, comma 2, lettera c)*).

Il Fondo ha definito procedure per la verifica dei turnover effettivi rilevati per ciascun mandato individuando opportune soglie di attenzione per i livelli di rotazione del portafoglio sulla base dello stile e dell'universo investibile del singolo mandato che vengono monitorate, con il supporto dell'advisor finanziario a livello mensile. Eventuali situazioni di attenzione vengono portate all'attenzione dell'Organo Amministrativo preposto alla valutazione delle eventuali iniziative da porre in essere. (*art. 124-sexies, comma 2, lettera d)*).

Le convenzioni di gestione in essere hanno una durata tra i quattro e i cinque anni, senza rinnovo automatico e prevedono la facoltà di recesso anticipato. Le nuove convenzioni avranno pari durata, anche per consentire al gestore il raggiungimento degli obiettivi assegnati in un orizzonte temporale coerente con la politica di investimento. Nel corso del mandato è periodicamente verificata la corretta implementazione della politica di investimento, monitorandone il rispetto dei limiti imposti in convenzione di gestione nonché gli obiettivi di rendimento e rischio. La remunerazione del gestore, inserita in ogni convenzione, varia in base all'asset class di riferimento, alla tipologia ed allo stile di gestione ed è uno degli elementi valutati nel processo di selezione. A questo proposito, in un'ottica di sana e prudente gestione, allo scopo di non incentivare un'assunzione di rischi eccessiva da parte del gestore e non in linea col profilo di rischio del Fondo, non sono previste nelle convenzioni di gestione commissioni di overperformance, bensì commissioni percentuali fisse omnicomprehensive. (*art. 124-sexies, comma 2, lettera e)*).